

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5521 del 29/11/2019
Oggetto	Società CT INGRANAGGI SRL in Comune di Cento - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5697 del 29/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc 13326/2019/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CT INGRANAGGI SRL** con sede legale nel Comune di Cento, Via del Curato 21/c – C.F. 00154010383 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n.16913 del 27/03/2019. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2661 del 08/05/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara per l'attività di **PRODUZIONE INGRANAGGI**.

### **LA RESPONSABILE**

- Viste la domanda in data 27/03/2019 trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 03/04/2019 con il n. PG/2019/53842 presentata al SUAP del Comune di Cento in data 27/03/2019, dalla Società **CT INGRANAGGI SRL** dal Sig. Cesare Coletti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Cento, Via del Curato 21/c – C.F. 00154010383 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2661 del 08/05/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE INGRANAGGI**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'inserimento di una nuova emissione derivante da attività di cui all'art. 272 comma 2 del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare ricompresa nell'attività 31bis prevista dalla DGR 335/2011;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
  - Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2661 del 08/05/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista la richiesta di completare la documentazione da parte del Comune di Cento in merito all’impatto acustico, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae in data 24/4/2019 con il n. PG/2019/66421;
- vista la richiesta di chiarimenti da parte del Comune di Cento in merito all’impatto acustico, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae in data 14/05/2019 con il n. PG/2019/76051;
- vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Cento in merito all’impatto acustico, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di Arpae in data 06/08/2019 con il n. PG/2019/123351;
- visto il parere del Comune di Cento in merito all’impatto acustico, trasmesso dallo Sportello Unico del Comune di Cento unitamente al parere dell’AUSL Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica e assunto al P.G. di Arpae con il n. PG/2019/171770 del 07/11/2019;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province

e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

#### A D O T T A

la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **CT INGRANAGGI SRL** con sede legale nel Comune di Cento, Via del Curato 21/c – C.F. 00154010383 - ed impianto nel Comune di Cento al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **COPRODUZIONE INGRANAGGI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominate **E1** ed **E2**.

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni della DGR 335/2011 attività 31bis:

2.1. le emissioni derivano da lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

2.2. Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	----	--------------------

2.3. I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

2.4.L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di lavoro, fermo l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

2.5.In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione **E2** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

3. non possono essere utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
4. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
5. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività o del layout aziendale, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività e per quanto

fattibile la chiusura dei portoni e lo spegnimento dei mezzi di trasporto durante la predetta fase di carico/scarico;

3. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
4. poiché l'attività produttiva da inserire nel capannone di nuova edificazione non risulta ancora presente, dovrà essere predisposto il collaudo acustico, con verifiche strumentali presso tutti i confine di proprietà comprovante il rientro nei limiti normativi anche per l'area del capannone esistente ove sono posti il compressore e l'aspiratore; l'insediamento che è di nuova costruzione dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità come da Tabella D allegata al DPCM 14/11/1997.
5. entro 6 mesi dal rilascio della presente AUA si dovrà inviare all'Amministrazione Comunale e ad Arpae una nuova e completa valutazione di impatto acustico intesa come misura di collaudo e verifica dello stato di conseguimento dei livelli previsti dagli interventi di risanamento e mitigazione acustica

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i seguenti titoli

- Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2661 del 08/05/2015 adottato dalla Provincia di Ferrara

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera s.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**